



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

// BOLLETTINO
della
C.R.INT.

a cura del Comitato Bollettino Giuridico
della Commissione Rapporti Internazionali dell'Ordine degli Avvocati di Milano

INDICE DEI CONTENUTI

EDITORIALE

Editoriale - a cura del Responsabile del Comitato Bollettino della CRINT _____ III

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

Rassegna di giurisprudenza dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea _____ IV

Libertà di stabilimento _____ IV

Libera circolazione dei capitali _____ VI

Libera circolazione delle merci _____ VII

Rassegna di giurisprudenza dalle Corti Europee _____ VIII

Rassegna di giurisprudenza dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo _____ IX

*Tecnologia e Diritto - La libertà nel digitale: la prima pronuncia italiana
contro una big tech in tema di eredità digitale - commento a: Ordinanza
2020/44578, 9 febbraio 2021, prima sezione Civile, Tribunale di Milano* _____ XI

ATTIVITA' DELLA CRINT E DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

*Eventi organizzati nei mesi di giugno e luglio dalla CRINT e dall'Ordine degli
Avvocati di Milano* _____ XV

EDITORIALE

EDITORIALE - A CURA DEL RESPONSABILE DEL COMITATO BOLLETTINO DELLA CRINT

Cari Colleghi, ben ritrovati. È con grande piacere che vi presentiamo il secondo numero del nostro Bollettino della CRINT, con l'obiettivo di offrirvi una prospettiva sulle più interessanti pronunce delle Corti Europee, selezionate tra quelle di maggior riflesso verso il nostro ordinamento e di più evidente rilievo sulla quotidianità della nostra professione.

Il presente numero è dedicato al tema delle libertà nelle sue varie forme e declinazioni all'interno del diritto comunitario. Un tema certamente ampio e polisemico, ma ben definito e radicato nell'ordinamento dell'Unione Europea, per mezzo della definizione delle proprie libertà fondamentali.

Troverete quindi riportata sia una selezione delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di libertà del commercio, libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali e delle merci, sia un panorama di pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che si occupano di libertà da una prospettiva marcatamente processualistica.

Libertà – questa volta individuale – che è stata, nel corso di questi mesi, necessariamente limitata dai provvedimenti adottati dai governi europei, nel tentare di arginare la situazione pandemica generata dal Covid-19, divenendo indirettamente oggetto di pronunce delle Corti nazionali. Una selezione di tali pronunce, aventi ad oggetto la legittimità di tali provvedimenti nel mai scontato bilanciamento con altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dalle Carte nazionali, è riportata in questo numero del Bollettino.

Infine, la declinazione del concetto di libertà non può oggi prescindere dal rapporto con il mondo del digitale e degli attori presenti su tale palcoscenico. Si è così deciso di ospitare nel presente numero un importante

e pregnante contributo - ad opera dei partecipanti alla Clinica legale di diritto internazionale dell'*Istituto di studi internazionali dell'Università Cattolica di Milano* diretta dal Prof. Gabriele Della Morte – di commento dell'Ordinanza del Tribunale di Milano, datata 9 febbraio 2021, la prima pronuncia italiana contro una società big tech, in tema di eredità digitale.

Ricordiamo che, cliccando su ognuna delle pronunce riportate, si può direttamente accedere al testo intero della pronuncia, tramite collegamento ipertestuale.

Non mi resta quindi che augurarvi buona lettura.

Marco Sella

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA – LIBERTA' DI STABILIMENTO – LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI – LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

LIBERTA' DI STABILIMENTO

1. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-155/19, FIGC, Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl / De Vellis Servizi Globali Srl – 03/02/2021

Appalti pubblici – Indipendenza enti pubblici

In materia di appalti pubblici, un ente investito di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale – nel caso di specie, una federazione sportiva nazionale - può considerarsi istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, anche qualora tale ente sia stato istituito sotto forma di associazione di diritto privato e alcune delle sue attività, per le quali esso sia dotato di capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico. Inoltre, la gestione di una federazione sportiva nazionale che goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, può considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica soltanto qualora risulti complessivamente sottoposta ad un controllo di gestione attivo, il quale consenta alla summenzionata autorità di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici, rimettendone in discussione l'autonomia di cui sopra.

2. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-481/19, DB / CONSOB – 02/02/2021

Informazioni privilegiate – Sanzioni amministrative – Diritto al silenzio

Una persona fisica sottoposta ad un procedimento sanzionatorio amministrativo per abuso di informazioni privilegiate ha il diritto di mantenere il silenzio, qualora le sue risposte possano far emergere responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale, oppure responsabilità penale.

Tuttavia, il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi assenza di collaborazione con le autorità competenti, quali i casi di rifiuto di presentarsi ad un'audizione disposta dall'autorità amministrativa procedente o di ricorso a manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell'audizione stessa.

3. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-484/19, Lexel AB / Skatteverket – 20/01/2021

Transfer pricing – Vantaggi fiscali sostanziali

Ad una società avente sede in uno Stato membro deve essere consentita la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo della prima, ma stabilita in un altro Stato membro, anche ove appaia che l'obbligazione inter partes possa essere assunta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora le due società fossero state stabilite nel primo Stato membro. In tale ultimo caso, sarebbero state ad esse applicabili le disposizioni relative ai trasferimenti finanziari infragruppo (transfer pricing).

4. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA C-387/19, RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel BVBA / Vlaams Gewest – 14/01/2021

Appalti pubblici – Ravvedimento operoso - Prova

Nell'ambito di una gara di appalto, un operatore economico non è tenuto a fornire spontaneamente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati per dimostrare la propria affidabilità nonostante l'esistenza, nei suoi confronti, di un motivo di esclusione facoltativo di cui all'articolo 57, paragrafo 4 della direttiva 2014/24/UE, qualora un simile obbligo non risulti né dalla normativa nazionale applicabile né dai documenti di gara. Tale obbligo può essere previsto da una normativa nazionale purché in modo chiaro, preciso e univoco, dovendo essere portato a conoscenza dell'operatore economico interessato mediante i documenti di gara.

**5. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-735/19, Euromin Holdings (Cyprus) Limited /
Finanšu un kapitāla tirgus komisija – 10/12/2020
Offerte pubbliche di acquisto – Determinazione prezzo
equo – Danno da violazione di norma europea**

Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, è possibile determinare il prezzo equo di acquisto delle azioni di una società da parte dell'offerente mediante tre diverse metodologie, tra le quali rientra il metodo che impone di utilizzare sempre quella che dà luogo al prezzo più elevato (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2004/25/CE). Quanto detto, a condizione che i metodi di determinazione del prezzo equo diversi da quest'ultimo, siano attuati dall'autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi generali fissati all'articolo 3 di tale direttiva, nonché in circostanze e secondo criteri determinati da un quadro normativo chiaro, preciso e trasparente.

Ai fini della formulazione di un'offerta pubblica di acquisto, il valore dell'azione può essere ottenuto dividendo gli attivi netti della società emittente, compresa la partecipazione di un azionista di minoranza per il numero di azioni emesse, a meno che non si tratti di un metodo di fissazione del prezzo dell'azione fondato su un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell'analisi finanziaria che possa essere considerato «chiaramente determinato» ai sensi della citata direttiva.

La Corte precisa inoltre come non sia possibile limitare al 50 % dell'importo il risarcimento del danno materiale derivante da una decisione amministrativa di uno Stato membro adottata in violazione del diritto dell'Unione. Infine, la Corte sottolinea come la citata direttiva 2004/25 conferisca, nell'ambito del procedimento di offerta pubblica di acquisto, diritti all'offerente passibili di attuazione nell'ambito di un'azione di responsabilità dello Stato.

**6. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-663/18, B S e C A/ Ministère public et Conseil
national de l'ordre des pharmaciens –
19/11/2020**

***Tutela della salute pubblica - Libera circolazione delle
merci - CBD***

È ammessa la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro (qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi), non essendo tale sostanza rientrante nella nozione di "droga" o "stupefacente" riconosciuta dall'Unione Europea (e interpretata).

Un tale divieto può essere tuttavia giustificato da uno dei motivi di interesse generale indicati nell'articolo 36 TFUE, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo suddetto e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Nell'operare tale valutazione, il giudice nazionale deve valutare i dati scientifici disponibili, al fine di assicurarsi che l'asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche.

**7. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-649/18, A / Daniel B et alia – 01/10/2020**

Medicinali – Farmacie – Commercio online

Nell'ambito della vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione, uno Stato membro (di destinazione) non può proibire a farmacie stabilite in altri stati membri di adoperare il referenziamento a pagamento sui motori di ricerca (search engine advertising) e sui siti web di confronto dei prezzi, ai fini della vendita di tali prodotti.

Un tale divieto sarebbe ammissibile solo se fosse accertato davanti al giudice del rinvio l'idoneità dello stesso a garantire la realizzazione dell'obiettivo di protezione della salute pubblica, non andando oltre ciò che è necessario per raggiungere tale obiettivo.

**8. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-719/18, Vivendi SA / Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni / Mediaset SpA –
03/09/2020**

***Società controllate – Libertà di stabilimento –
Telecomunicazioni***

E' contraria al diritto dell'Unione, realizzando peraltro una restrizione alla libertà di stabilimento, la normativa

Milano, 2021 – Anno II – Fascicolo 1/2021 – Numero I

di uno Stato membro che impedisca ad una società di un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche a livello nazionale, anche tramite società controllate o collegate, siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore sul piano nazionale, di conseguire nel SIC (sistema integrato delle comunicazioni) ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo.

La Corte sottolinea che, anche se una restrizione alla libertà di stabilimento può, in linea di principio, essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale la tutela del pluralismo dell'informazione e dei media, ciò non avviene nel caso della disposizione in questione, non essendo quest'ultima idonea a conseguire tale obiettivo.

La Corte rileva inoltre come non sia possibile equiparare la situazione di una «società controllata» a quella di una «società collegata», nell'ambito del calcolo dei ricavi realizzati da un'impresa nel settore delle comunicazioni elettroniche o nel SIC.

**9. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-749/18, B et Alia / Administration des contributions directes – 14/05/2020**

Consolidato fiscale – Società controllate – Presentazione domanda consolidato fiscale

L'integrazione fiscale orizzontale tra le controllate residenti in uno Stato membro di una società controllante, invece non residente nel medesimo Stato membro, deve essere consentita, ove la normativa nazionale ammetta l'integrazione fiscale verticale tra società controllante residente (o sua organizzazione stabile di società controllante non residente) in tale Stato membro e le sue controllate invece residenti.

Il diritto dell'Unione non permette di imporre ad una società controllante con sede in un altro Stato membro l'interruzione di un consolidato fiscale verticale esistente nel caso di aggregazione al consolidato di una ulteriore società sorella della consolidante (in quanto sottoposta allo stesso comune controllore), anche se la società controllata integrante residente resta la stessa e l'interruzione del consolidato fiscale verticale prima della scadenza della durata minima di esistenza

dell'integrazione, prevista dalla normativa nazionale, implica la rettifica dell'imposizione individuale delle società interessate.

La Corte sottolinea altresì come il diritto dell'Unione permetta alla normativa di uno Stato membro di richiedere la presentazione della domanda di accesso al regime di consolidato fiscale all'autorità competente, prima della conclusione del primo esercizio fiscale per il quale sia chiesta l'applicazione di tale regime.

**10. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-405/18, AURES Holdings a.s./ Odvolací finanční ředitelství – 27/02/2020**

Riporto delle perdite – Doppia deduzione delle perdite – Residenza fiscale

Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisca in un altro Stato membro la sede della propria direzione effettiva - e quindi, la propria residenza fiscale - senza che tale trasferimento incida sullo status di società costituita secondo il diritto del primo Stato membro, può contestare, ai sensi del diritto UE, il rifiuto di riporto delle perdite anteriori a detto trasferimento, secondo la normativa dello Stato membro nel quale essa conserva la propria sede sociale, non trovandosi in una situazione comparabile alla luce degli obiettivi volti a preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e ad evitare la doppia deduzione delle perdite.

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

**11. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-403/19, Société Générale SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics – 25/02/2021**

Doppia imposizione – Credito di imposta

Nell'ambito di un regime fiscale diretto a compensare la doppia imposizione di dividendi percepiti da una società soggetta all'imposta sulle società dello Stato membro in cui ha sede, assoggettata a un prelievo da parte di un altro Stato membro, il diritto dell'Unione permette che venga accordato a tale società un credito d'imposta limitato all'importo che il primo Stato membro riceverebbe se questi soli dividendi fossero assoggettati all'imposta sulle società, senza

Milano, 2021 – Anno II – Fascicolo 1/2021 – Numero I

compensare in toto il prelievo assolto nel secondo Stato membro.

**12. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-558/19, Impresa Pizzarotti & C SPA Italia
Sucursala Cluj / Agenția Națională de
Administrare Fiscală – Direcția Generală de
Administrazione a Marilor Contribuabili –
08/10/2020**

Transfer pricing – Società controllate

Un trasferimento di risorse finanziarie effettuato da una succursale residente in favore della società madre stabilita in un altro Stato membro può essere riclassificato come «operazione che genera entrate», con la conseguente applicazione obbligatoria delle norme in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing), mentre, qualora la medesima operazione fosse effettuata tra una succursale e una società madre entrambe stabilite nel medesimo Stato membro, tale operazione non sarebbe qualificata allo stesso modo, non applicandosi di conseguenza le norme in materia di transfer pricing.

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**13. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-775/19, 5th AVENUE Products Trading GmbH /
Hauptzollamt Singen – 19/11/2020**

Dogane – Diritto di distribuzione in esclusiva – Calcolo del valore in dogana

Nell'ambito dell'applicazione del Codice doganale comunitario, il pagamento di merci importate, effettuato per un periodo limitato dall'acquirente, come contropartita della concessione, da parte del venditore-importatore, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci all'interno di un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci.

**14. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-602/19, kohlpharma GmbH / Bundesrepublik
Deutschland – 08/10/2020**

Medicinali – Importazioni parallele – Autorizzazione al commercio

L'autorità competente di uno Stato membro non può rifiutarsi di approvare le modifiche delle informazioni e dei documenti relativi ad un medicinale che beneficia di un'autorizzazione all'immissione in commercio in un altro Stato membro, dotato di autorizzazione all'importazione parallela verso il primo Stato membro, per il solo motivo della scadenza di quest'ultima e sulla base del fatto che le modifiche proposte si basano (in combinazione con le indicazioni autorizzate nel secondo Stato membro per il medicinale che è stato oggetto di un'importazione parallela) sulle indicazioni relative a medicinale avente la stessa indicazione terapeutica (dotato di autorizzazione al commercio in ambedue gli Stati membri e del medesimo principio attivo, ma in forma farmaceutica diversa), se l'autorizzazione all'importazione parallela di cui trattasi permane valida e se non vi è alcun indizio sufficiente ad attestare l'esistenza di un rischio per la tutela effettiva della vita e della salute delle persone.

**15. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
C-648/18, Autoritatea națională de reglementare
în domeniul energiei (ANRE) / Societatea de
Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale
Hidroelectrica SA – 17/09/2020**

Energia elettrica – Restrizione all'esportazione

Costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione la normativa nazionale che impone ai produttori nazionali di energia elettrica di offrire l'integralità dell'energia elettrica disponibile sulle piattaforme gestite dal solo operatore designato per i servizi di negoziazione sul mercato nazionale dell'energia elettrica. Tale misura non può essere giustificata con motivi di sicurezza pubblica correlati alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DALLE CORTI EUROPEE – LEGISLAZIONE EMERGENZIALE A SEGUITO DI PANDEMIA DA SARS-COV-2

16. CORTE D'APPELLO DELL'AIA, PAESI BASSI

ECLI: NL: GHDHA: 2021: Paesi Bassi (Ministero degli Affari Generali e Ministero della Giustizia e della Sicurezza) / Viruswaarheid.nl Foundation – 26/02/2021

Coprifuoco – Principio di proporzionalità – Diritti fondamentali del cittadino

La Corte d'Appello dell'Aia ha riconosciuto nella pandemia e nelle nuove mutazioni del virus Sars-Cov-2 ragioni sufficienti per l'introduzione della misura del coprifuoco al fine di proteggere la sicurezza e la salute dei cittadini, ritenendo che la misura adottata dal governo olandese fosse rispettosa del principio di proporzionalità, vista l'assenza di misure alternative dotate di minor invasività. L'interferenza temporanea nei diritti fondamentali dei cittadini, nello specifico il diritto alla libertà di movimento, è stata quindi ritenuta essere congrua.

17. CROAZIA, CORTE COSTITUZIONALE

[U-I 1372/2020, Civil Protection Headquarters (Sede della Protezione Civile) – 14/09/2020

Prevalenza interesse pubblico – Principio di proporzionalità – Chiusura dei locali commerciali

La Corte Costituzionale della Croazia ha sancito che l'interesse pubblico, individuato nella tutela della salute e della vita dei cittadini, ha precedenza sui diritti individuali del singolo, in relazione alle misure adottate dal Governo croato, quali l'obbligo di indossare una mascherina e una differente organizzazione del trasporto pubblico. Altre misure adottate in via emergenziale dagli organi di Governo, quali il divieto di assembramento, di organizzazione eventi sportivi e culturali, di funerali, la restrizione alla permanenza in luoghi pubblici, il divieto di uscire dalla propria residenza, nonché il divieto temporaneo di uscire dai confini di stato, sono stati dichiarati conformi all'articolo 16 della Costituzione croata ed al principio di proporzionalità. Tale ultimo principio non è stato

invece rispettato dalla misura del divieto di svolgere l'attività commerciale nella giornata della domenica, richiamando la Corte ad una verifica più puntuale ed effettiva, riconoscendo nella giornata del venerdì quella di maggior affollamento degli esercizi commerciali.

18. FRANCIA, CONSIGLIO DI STATO

440442, L'Association "Le Quadrature du Net" et la Ligue des Droits de L'Homme / Préfet de police de Paris - 18/05/2020

Applicazione delle misure emergenziali – Controllo con droni – Trattamento dati personali

Il Consiglio di Stato francese ha ordinato al Governo francese di cessare misure di sorveglianza a Parigi con l'utilizzo di droni, al fine di controllare l'effettivo rispetto delle norme di sicurezza sanitaria relative alla pandemia Covid-19. L'utilizzo dei droni permetteva alle autorità competenti di controllare e applicare efficacemente le regole di sicurezza sanitaria, aiutando a rilevare assembramenti contrari alle misure restrittive. Tali misure rappresentano un'interferenza grave con le libertà fondamentali invocate e una violazione dell'articolo 31 Loi n.78-17 6 gennaio 1978. Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato la contrarietà della misura alla normativa in tema di trattamento dei dati personali.

19. IRLANDA, HIGH COURT

IEHC 209, 2020 271 JRGemma O'Doherty and John Waters / The Minister of Health, Ireland and the Attorney General - 13/05/2020

Principio di proporzionalità – Bilanciamento – Stato di conoscenza medico-scientifica

La Corte Costituzionale irlandese ha dichiarato la piena costituzionalità della legislazione di emergenza in ambito sanitario contestata (The Health and Emergency Measures in the Public Interest (covid-19) Act, 2020). La pandemia da Covid-19 conferma e giustifica lo stato di emergenza, pertanto le misure adottate consentono la deroga da taluni dei principi previsti dalla Costituzione irlandese. Tale deroga è permessa nel rispetto da parte della legislazione

emergenziale del principio di proporzionalità e ove i diritti individuali coinvolti non siano di carattere assoluto. Il bilanciamento con il menzionato principio di proporzionalità richiede una valutazione che tenga conto dello stato della conoscenza medico-scientifica.

20. SPAGNA, CORTE COSTITUZIONALE

40/2020, Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT) / Delegazione governativa di Pontevedra e sentenza del TSJ di Galizia – 30/04/2020

Libertà di riunione e di assemblea – Principio di proporzionalità

La Corte Costituzionale spagnola si è espressa circa la limitazione del diritto alla libertà di assemblea (di cui all'art. 21 della Costituzione spagnola), sancendone la natura di diritto non assoluto e, pertanto, soggetto a limitazioni, tra cui quella previsto dallo stesso articolo 21(2)(c) che include motivi di contrarietà all'ordine pubblico che possano mettere in pericolo persone e beni. A tal proposito, viene affermato dalla Corte come la limitazione di diritti fondamentali non assoluti sia possibile ove necessaria per raggiungere il fine perseguito, nel costante rispetto del principio di proporzionalità.

La Corte sottolinea come in siffatta valutazione si debba tenere altresì conto del bilanciamento con altro diritto di rango costituzionale, quale il diritto alla salute. Pertanto, impedire la diffusione di una malattia quale il Covid-19, la cui trasmissione potrebbe portare al crollo dei servizi sanitari pubblici, è stato ritenuto dalla Corte motivo legittimo per la limitazione del diritto di libera assemblea.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

21. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

18 Marzo 2021, Petrella / Italia

Diritto a un ricorso effettivo – Diritto ad un equo processo

L'indagine per un fatto non complesso che si dilunghi inutilmente viola il diritto della persona offesa ad una celere risposta dell'autorità dinanzi alla denuncia di fatti penalmente rilevanti, diritto tutelato dall'articolo

6 CEDU (diritto ad un equo processo). Il fatto determina altresì la violazione dell'articolo 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo), avendo l'inerzia investigativa determinato l'archiviazione del reato per prescrizione, privando il denunciante della possibilità di costituirsi parte civile e avendogli lasciato, quale unica alternativa, quella di proporre un'autonoma azione in sede civile.

22. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

16 Marzo 2021, Seregin e Altri / Russia

Diritto alla protezione della proprietà – Esigenze di interesse generale - Bilanciamento

L'annullamento degli atti di registro della proprietà di un immobile in danno a soggetti privati ed a favore delle autorità municipali, motivato con l'illiceità dell'originario trasferimento di proprietà, viola il diritto alla protezione della proprietà, di cui l'articolo 1 del Protocollo 1 CEDU. Pertanto, L'interesse generale di tutela della liceità dei titoli di proprietà soccombe dinnanzi al diritto alla protezione della proprietà. In particolare, la Corte EDU ha sottolineato come i soggetti privati danneggiati non debbano sopportare le conseguenze di un sistema fallace, in assenza di colpa e senza peraltro ricevere alcun indennizzo in relazione.

23. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

17 Dicembre 2020, Sellami / Francia

Libertà di espressione – Segreto istruttorio

Non è ravvisabile una violazione del diritto alla libertà di espressione, di cui l'articolo 10 CEDU, nella condanna di un giornalista che abbia pubblicato una notizia usando informazioni ottenute in violazione del segreto istruttorio.

La Corte EDU non ha ravvisato una prevalenza dell'interesse ad informare il pubblico, anche alla luce del negativo impatto sul procedimento penale in corso, dovuto alla violazione del segreto istruttorio.

24. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

8 Dicembre 2020, Panioglu / Romania

Libertà di espressione – Tutela della magistratura – Deontologia professionale

Le sanzioni disciplinari comminate ad un giudice per un articolo pubblicato sulla stampa non violano il diritto alla libertà di espressione del giudice in questione, di cui l'articolo 10 CEDU (diritto alla libertà di espressione). La Corte EDU ha ritenuto corretto il bilanciamento operato dalle autorità rumene nella comminazione della sanzione per aver violato il dovere di discrezione imposto dalla deontologia professionale, danneggiando la reputazione del Presidente della Corte di Cassazione, in contrasto con il Codice di condotta della magistratura.

Nello specifico, l'articolo pubblicato dal suddetto giudice aveva ad oggetto la critica dell'attuale presidente della Corte di Cassazione rumena, durante l'attività di procuratore svolta da questi negli anni del regime dittatoriale.

25. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

3 Dicembre 2020, Le Mailloux / Francia

Diritto di domanda individuale - Misure adottate in relazione alla pandemia Covid-19 – Actio popularis

È inammissibile l'impugnazione di un provvedimento adottato da uno stato davanti alla Corte EDU, in mancanza della dimostrazione da parte del ricorrente della diretta incidenza sulla propria sfera personale, come previsto dall'articolo 34 CEDU (diritto di domanda individuale). Il richiedente non può contestare una legge, un provvedimento, o un atto pubblico senza produrre prove ragionevoli e convincenti della possibilità di essere una vittima di una violazione dei diritti protetti dalla Convenzione. Nel caso di specie, la Corte EDU ha dichiarato l'inammissibilità della domanda del ricorrente che accusava lo Stato francese del mancato adempimento dell'obbligo di proteggere la vita e l'integrità fisica delle persone, poiché il richiedente non è stato in grado di produrre prove che mostrassero di essere stato "afflitto direttamente" dalle misure dello stato, non essendo possibile per la Corte EDU pronunciarsi su di un'actio popularis.

26. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

5 Novembre 2020, Balaskas / Grecia

Libertà di espressione – Diritto alla vita privata – Opinioni personali

Costituisce violazione del diritto alla libertà di espressione, di cui all'articolo 10 CEDU la condanna di un giornalista per la pubblicazione di un articolo critico delle opinioni espresse da un preside di un istituto scolastico su un proprio blog personale. In particolare, la Corte sottolinea l'erroneo bilanciamento operato dalla Corte Greca tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata, di cui all'articolo 8 CEDU: lo status di autorità pubblica del preside, il clamore già in passato generato dallo stesso per le opinioni espresse sul proprio blog (aventi contenuti di stampo razzista), nonché il dibattito pubblico scaturito dalla pubblicazione dell'articolo del giornalista, sono elementi da tenere in conto nel bilanciamento tra diritti da operarsi.

27. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

6 Ottobre 2020, Jecker / Svizzera

Libertà di espressione – Diritto al silenzio – Esigenze di interesse generale – Tutela delle fonti giornalistiche

Un giornalista ha il diritto di non rivelare le proprie fonti, nel rispetto del diritto alla libertà di espressione, di cui l'articolo 10 CEDU, la cui violazione può essere giustificata da esigenze di interesse generale o da circostanze specifiche che ne rendano necessaria la rivelazione delle fonti.

In particolare, l'inclusione del reato per il quale è stata richiesta la rivelazione delle fonti da parte dell'autorità giudiziaria nella categoria dei reati considerati gravi, non costituisce motivo tale da giustificare la necessità di riferire circa l'identità della fonte giornalistica.

TECNOLOGIA E DIRITTO

LA LIBERTA' NEL DIGITALE: LA PRIMA PRONUNCIA ITALIANA CONTRO UNA BIG TECH IN TEMA DI EREDITÀ DIGITALE

Ordinanza 2020/44578, 9 febbraio 2021, Prima Sezione Civile, Tribunale di Milano¹

Commento a cura dei partecipanti della Clinica legale di diritto internazionale (a.a. 2020-2021, 2° semestre), diretta dal Prof. Gabriele Della Morte, Istituto di studi internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica di Milano Virginia Caleca, Giacomo Cipriani, Anna Giunipero, Marianna Hu, Alessandro Livraghi, Leonardo Nardozi, Chiara Savarese, Anna Serrau

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I precedenti – 3. La pronuncia italiana – 4. Il ragionamento del giudice italiano – 5. Spunti critici sul percorso argomentativo del giudice – (segue 5.a) Sull'ammissibilità della misura cautelare – (segue 5.b) Sul fumus boni iuris. – (segue 5.c) Sul periculum in mora. – 6. Conclusioni

1. Introduzione

La successione a causa di morte rappresenta una disciplina notoriamente avversa a profonde modifiche normative, a causa della centralità che essa assume rispetto a un modello di società. Tuttavia, considerato lo sviluppo delle nuove tecnologie, gli operatori del diritto sono oggi chiamati a interrogarsi sulle modalità in cui il diritto delle successioni sia o meno in grado di fornire una cornice di regole adeguate. Il tema investe numerosi versanti giuridici: dalla disciplina di diritto civile a quella di diritto internazionale privato, sino alla protezione dei dati personali. Pertanto, il quadro normativo si presenta complesso e de iure condendo.

2. I precedenti

La prassi presenta un'ampia casistica di fattispecie transnazionali, in cui è emerso il problema del diritto di accesso degli eredi ai beni digitali del de cuius.

Nel 2004 i genitori di un giovane marino del Michigan, ucciso in Iraq e in contatto con i suoi cari solo attraverso la posta elettronica Yahoo!, hanno avanzato una richiesta alla medesima società al fine di recuperare la corrispondenza (provvedimento della Probate Court della contea di Oakland Country n. 2005-296, 651-DE). In senso in parte analogo può essere interpretato il caso del 2012 con protagonista una modella morta in Inghilterra dopo essere precipitata dall'appartamento del marito: i genitori hanno avanzato una richiesta contro Facebook per accedere all'account della medesima in modo da poter indagare su alcune circostanze sospette del tragico evento (provvedimento della Corte federale per il Northern District della California n. 2012-80171, LHK). Caso altrettanto significativo è quello del 2012 in cui la madre di una giovane ragazza tedesca, morta probabilmente suicida sui binari della metropolitana di Berlino, afferma il diritto di poter accedere al profilo commemorativo Facebook (provvedimento della Corte federale di Giustizia tedesca Bundesgerichtshof, Urteteil vom 12 Juli 2018 – III ZR 183/17).

In tutti questi procedimenti si è manifestata un'iniziale resistenza ad opera delle società convocate in giudizio, che si è concretizzata nel diniego delle richieste di accesso ai profili personali contenuti nei social network dei defunti. Tale diniego è stato motivato a partire dal rispetto della privacy di ogni singolo utente e secondo le condizioni generali contrattuali accettate dallo stesso (in assenza di un consenso espresso all'utilizzo di tali dati da parte di terzi).

3. La pronuncia italiana

A tale prassi si è aggiunta di recente una significativa pronuncia italiana. Si tratta dell'ordinanza in epigrafe, che prende le mosse da un tragico incidente stradale costato la vita a un giovane di 26 anni: Carlo Costanzo, chef per professione, nonché per passione. Considerato che nel tragico incidente lo smartphone del medesimo (un modello iPhone X) risultava

¹ Su segnalazione di Lexpert Legal Network

irrimediabilmente compromesso, i genitori, distrutti dal dolore per la perdita del figlio, evocavano in giudizio Apple Italia S.r.l. (società collegata ad Apple Ireland, a sua volta riconducibile alla multinazionale con sede a Cupertino, in California) richiedendo assistenza per accedere all'iCloud. Tale domanda era motivata dal desiderio di accedere ai dati contenuti nel server affinché fosse mantenuto vivo il ricordo del figlio, attraverso la creazione di alcuni progetti in sua memoria, come ad esempio un libro di ricette, che lo chef era solito appuntare nelle note del suo iPhone.

A tal fine i signori Costanza hanno avanzato una domanda cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volta all'accesso ai dati del figlio, protetti da password su iCloud, per evitare che, dopo un periodo di inattività dell'account, i medesimi fossero distrutti, come da prassi nei sistemi Apple.

Nelle incertezze del quadro giuridico interno e internazionale in materia di successione dei beni digitali, la parte ricorrente, ha fatto riferimento, inter alia, al nuovo codice della privacy (decreto legislativo 101/2018).

4. Il ragionamento del giudice italiano

La pronuncia si basa sull'art. 700 c.p.c. che disciplina la tutela cautelare, per ottenere la quale occorre provare tre requisiti: l'ammissibilità della richiesta, il fumus boni iuris e l'esistenza di un periculum in mora.

Per quanto attiene al primo requisito, l'ammissibilità della richiesta, il giudice nella decisione sosteneva che «deve ritenersi ammissibile la domanda cautelare (...) atteso che la stessa è volta ad ottenere un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà alla parte».

Analizzando il secondo requisito, il fumus boni iuris, il Tribunale citava il codice della privacy che contempla una disposizione specifica sulla tutela post mortem. La disposizione in oggetto è quella di cui al primo comma dell'art. 2-terdecies del D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, secondo cui: «I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento [UE/ 2016 /679; c.d. GDPR] riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a

tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione» (corsivo aggiunto). Secondo tale disposizione, la persona, quando ancora in vita, può decidere se lasciare o meno agli eredi la facoltà di accedere ai propri dati. La disposizione in esame pone però, al secondo comma, dei limiti: «L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata».

Nel caso di specie, Apple, titolare del trattamento, non presentava alcun documento scritto o digitale da cui evincere il divieto del de cuius al trattamento dei propri dati personali. Come riportato nel provvedimento: «Dalla corrispondenza intervenuta tra i ricorrenti e la società resistente emerge in modo chiaro come il sig. Costanza non abbia espressamente vietato l'esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem». Per questa ragione, il Tribunale di Milano riteneva legittima la richiesta della famiglia riconoscendo l'esistenza del fumus boni iuris delle ragioni familiari meritevoli di tutela.

Diversamente, Apple richiedeva alcuni requisiti previsti dalla procedura statunitense per poter entrare nell'account del deceduto: username, documenti del decesso, legittimazione del richiedente e ordine del tribunale. Nello specifico la società di Cupertino necessitava la dimostrazione che il defunto fosse proprietario di tutti gli account, e che i genitori, in qualità di richiedenti fossero 'amministratori' o 'rappresentanti legali' del patrimonio del medesimo con la conseguenza che dovessero muoversi come 'agente' del defunto e la cui autorizzazione costituisce un 'consenso legittimo' secondo le definizioni del Electronic Communications Privacy Act.

A questo il Tribunale di Milano rispondeva che l'accesso «non può essere subordinato alla previsione di requisiti che, peraltro, con riferimento ad istituti di un ordinamento giuridico diverso da quello italiano (dinanzi al quale il diritto è azionato), introducono condizioni diverse da quelle indicate dal legislatore».

In relazione al terzo requisito, ovvero il periculum in mora, appariva chiaro che, nelle more di un giudizio di merito, sussista il rischio che i dati personali del defunto siano irrimediabilmente distrutti, in quanto previsto dalle procedure dei sistemi operativi Apple.

Esaminando lo sviluppo della decisione si nota dunque come il giudice abbia favorito l'interesse dei genitori, valutando come maggiormente fondato il diritto di accesso di questi ultimi ai dati personali in qualità di eredi piuttosto che il diritto alla privacy del de cuius.

5. Spunti critici sul percorso argomentativo del giudice italiano

Preso atto dell'iter seguito dal giudice nel suo procedere argomentativo, si presentano di seguito alcune osservazioni critiche con riferimento a ciascuno degli snodi del ragionamento.

(segue 5.a) Sull'ammissibilità della misura cautelare

La misura cautelare è un istituto giuridico che consente alla parte interessata di ottenere una pronuncia dal giudice utile ad assicurare che, nelle more del giudizio, non intervengano situazioni capaci di rendere vane le utilità che il soggetto richiedente potrà ottenere dalla sentenza.

Questa definizione mette subito in luce l'aspetto fondamentale della misura cautelare: la strumentalità. Tale caratteristica è stata oggetto di discussioni a seguito della Legge 80/2005 la quale, eliminando l'onere di instaurare il processo di merito nel caso di provvedimenti cautelari anticipatori, apre la strada a misure cautelari capaci di durare a tempo 'indefinito'. Per la verità questa riforma, piuttosto che eliminare la strumentalità, induce a guardarla sotto una luce diversa: l'inidoneità di quest'ultima a formare giudicato fa sì che possa essere sempre messa in discussione da una futura decisione definitiva.

Il giudice nell'ordinanza del 9 febbraio 2021 svolge queste enunciazioni di principio in modo pacificamente condivisibile, mentre lascia spazio al dubbio la considerazione riguardo alle implicazioni del principio di strumentalità. In particolare, l'ordinanza consente alla parte di ottenere l'accesso ai dati sensibili contenuti nel Cloud e, operando in tal modo, crea, di

fatto, una situazione irrimediabile. Nel caso in cui venga instaurato il giudizio principale, il giudice potrà non ritenere sufficientemente persuasiva l'esistenza del diritto in capo alla parte attrice, ma a quel punto ogni tipo di pronuncia sarà comunque inficiata dalla circostanza per cui la conoscenza dei dati sarà già intervenuta. Pertanto, anche se si provvedesse, all'esito di un giudizio di merito, ad ingiungere alla parte attrice di eliminare la conoscenza di quanto precedentemente appreso, tale nuovo provvedimento potrebbe incidere solo sulla distruzione del supporto materiale dove è contenuto il dato, ma non sul dato ormai irrevocabilmente conosciuto.

L'insieme di queste considerazioni contrasta il carattere di provvisorietà che l'art. 700 c.p.c. attribuisce al provvedimento cautelare.

(segue 5.b) Sul fumus boni iuris

Quanto ciascuno di noi vorrebbe che i propri genitori o qualsiasi erede chiamato alla successione, conseguentemente alla propria morte improvvisa, accedano agli account e dispositivi elettronici, entrando in possesso del patrimonio digitale che abbiamo lasciato? In che modo sarebbe tutelato il de cuius nel diritto all'oblio dei propri dati personali?

Quanti, al giorno d'oggi, sono consapevoli della possibilità di redigere una dichiarazione scritta ex art 2-terdecies del codice della privacy al fine di impedire che i propri contenuti digitali vengano interamente consegnati nelle mani degli eredi? E quanti sono consapevoli del fatto che unicamente tale dichiarazione potrebbe assicurare la propria riservatezza una volta deceduti?

Ancora non esiste un'adeguata regolamentazione che imponga agli operatori economici di richiedere una dichiarazione come quella prevista dall'art. 2-terdecies del codice della privacy al momento di acquisto del cellulare o dispositivo elettronico. Inoltre, se da una parte Facebook si è attivata in questo senso garantendo l'opzione (che rimane tale) di scegliere un contatto erede, che comunque si limita a gestire l'account commemorativo del de cuius, Apple non ha provveduto in tal senso e, di fatto, non offre la possibilità di disporre l'accesso ai propri dati personali

post mortem, al momento dell'attivazione dei servizi Cloud.

Per quanto riguarda le ragioni familiari meritevoli di protezione ai sensi dell'art. 2-terdecies del codice della privacy, il giudice vi ha ricompreso il fatto stesso della prematura e improvvisa morte del giovane, che ha lasciato nell'animo dei genitori un vuoto incolmabile.

Quest'argomentazione sembra stravolgere gli studi in materia di dati personali, secondo cui, per usare un'espressione del prof. Rodotà, la presenza nel mondo digitale dà luogo a un 'corpo elettronico' che si qualifica come una sorta di allungamento del corpo fisico di ciascuno. Le 'ragioni familiari meritevoli di protezione' sono state interpretate dal giudice come riferibili ai genitori, ma, essendo i dati di cui si chiede l'accesso parte del 'corpo elettronico' del de cuius, emerge il dubbio se il detto accesso sia giustificabile.

Al giorno d'oggi, è probabile che i dispositivi elettronici e i Cloud possano contenere elementi meritevoli di rientrare nel patrimonio successorio, ma altrettanti che rischiano di violare il diritto alla riservatezza e all'oblio. I genitori hanno dichiarato di intendere accedere alle ricette del defunto chef per renderle disponibili in una pubblicazione a scopo di beneficenza. Tuttavia, l'accesso consentito ad esito del procedimento coinvolge tutti i dati personali conservati nel Cloud, e non una selezione dei soli dati riferibili alla sua attività di chef. Detta circostanza apre un profondo vulnus, in quanto mina il diritto alla riservatezza del defunto. D'altro canto, si sarebbe avuta una lesione di tale diritto anche nel caso in cui Apple si fosse attivata per accedere ai dati personali del de cuius al fine di selezionare quelli rilevanti.

Alla luce di queste considerazioni ci si domanda se uno dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 5 del GDPR, dedicato ai principi generali, sia rispettato nel caso di specie. Beninteso, il considerando n. 27 del regolamento sopracitato prevede che il medesimo non si applichi ai dati personali delle persone decedute, aggiungendo che gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento di questi ultimi. Tuttavia, è dal regolamento che si possono desumere, in via ermeneutica, gli orientamenti prevalenti in materia di principi generali sulla protezione dei dati

personali, e tra questi ultimi assume particolare rilevanza e quelli in divenire, quello previsto all'art. 5, primo comma, lett. c), che sancisce che i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Si tratta del c.d. principio di minimizzazione secondo cui occorre sempre limitare il trattamento dei dati affinché sia perseguita la soluzione meno invasiva. La problematica deriva dal fatto che la modalità d'accesso consentita da Apple riguarda la totalità dei dati contenuti nel Cloud o nel dispositivo e non una selezione di essi riferibile alle specifiche richieste dei genitori.

Per contrastare simili evenienze sarebbe auspicabile che le Big Tech predisponessero dei sistemi di gestione differenziata dei dati in grado di consentire, post mortem, l'accesso ad alcune cartelle e non ad altre.

Sempre in attuazione del principio di minimizzazione, un'ulteriore soluzione potrebbe rinvenirsi nell'individuazione da parte del giudice di un perito ausiliario, applicando in via analogica la disciplina prevista per le intercettazioni. In questo modo potrebbe avvenire una selezione dei dati rilevanti nel caso concreto, senza che questa incomba sul prestatore di servizi.

(segue 5.c) Sul periculum in mora

Il terzo elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c. per attuare la misura cautelare sancisce che «chi ha il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza». Nel caso di specie questo requisito è soddisfatto senza lasciare dubbi interpretativi: i sistemi Apple prevedono che dopo un periodo di inattività dell'account, i dati contenuti nel Cloud vengano distrutti. Gli attori, alla luce di tale procedura, non potevano permettersi che questo periodo trascorresse invano, con la conseguente perdita dei dati del figlio. Restano nondimeno aperte le questioni sollevate in occasione del discorso sull'ammissibilità, con riferimento alla possibile

alternativa volta al mero 'congelamento' dei dati (v. supra).

6. Conclusioni

In definitiva si può affermare che vi siano dei punti d'ombra nella normativa sia comunitaria sia nazionale. La presenza di tali incertezze, coniugata alla mancata costituzione in giudizio di Apple, ha certamente favorito uno slancio interpretativo del giudice totalmente a favore dei genitori, che appare dubbio nella prospettiva volta alla tutela dei dati personali del figlio defunto.

D'altra parte, come comportarsi davanti al bilanciamento di interessi tanto delicati? Venire incontro al dolore dei familiari, presumendo la legittimità dell'accesso a tali dati sensibili del proprio caro o, al contrario, preservare il diritto all'oblio del de cuius?

Appare plausibile che, in un simile scenario, le autorità di protezione dei dati e le autorità giurisdizionali, sia interne sia internazionali, svolgeranno un ruolo centrale volto a chiarire, caso per caso, gli interessi in gioco e i corretti bilanciamenti da adottare.

Rimane tuttavia riconoscibile, in filigrana, la grande questione delle funzioni pubbliche di cui sono oggi investite le società private che operano in rete (sul tema è in corso un progetto di ricerca dell'Ateneo Cattolico dal titolo: Funzioni pubbliche/controllo privato).

EVENTI ORGANIZZATI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO DALLA CRINT E DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

07/06/2021: SPORT E GENERE: IL LAVORO, LE DIFFERENZE, LE DISCRIMINAZIONI

08/06/2021: USO PERSONALE DEI SOCIAL: QUALI RESPONSABILITÀ PER AVVOCATE E AVVOCATI?

09/06/2021: LE CONDOTTE FRAUDOLENTE DEGLI AMMINISTRATORI E LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO: ASPETTI CIVILISTICI: effetti in tema di nesso di causalità E ASPETTI

PENALISTICI: la responsabilità penale per omissione, recenti orientamenti giurisprudenziali

07/07/2021: PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI METODI E STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PROFESSIONISTA E DELLO STUDIO LEGALE Seminario di formazione ed aggiornamento professionale per Avvocati

08/07/2021: TAVOLA ROTONDA SULLA TELEMATIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE: LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DAL DIFENSORE ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO

08/07/2021: LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DELL'AVVOCATO - I NUOVI CONFINI

12/07/2021: L'EQUILIBRIO DI GENERE DIECI ANNI DOPO LA LEGGE GOLFO-MOSCA: A LONG AND WINDING ROAD

12/07/2021: LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: UNA SFIDA VERSO IL CAMBIAMENTO IN CHIAVE EUROPEA

13/07/2021: I REATI STRADALI E I CAPRICCI EMOZIONALI DELLA L.41/2016, A 5 ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE

15/07/2021: LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO TRA NORMATIVA VIGENTE E NUOVO CODICE DELLA CRISI

20/07/2021 – 22/07/2021: WELFARE E RAPPORTI DI LAVORO

Cliccando sull'evento di interesse, si potrà consultare la relativa locandina.

Al fine di rimanere aggiornati circa le specifiche attività della CRINT, invitiamo i colleghi lettori ad iscriversi alla relativa newsletter tramite il seguente link:

<https://www.ordineavvocatimilano.it/it/iscrizione-newsletter-crint/p360>

Milano, 2021 – Anno II – Fascicolo 1/2021 – Numero I

Per ogni ulteriore informazione in merito e per rimanere costantemente aggiornati circa gli eventi proposti dall'Ordine degli Avvocati di Milano, vi invitiamo a consultare il portale Sfera, nella sezione eventi, al seguente link:
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index_eventi_pubblici.php?id=1080

Infine, invitiamo i colleghi lettori a segnalarci eventuali sentenze o tematiche delle quali si ritenga interessante la trattazione e il commento.

Le segnalazioni possono essere fatte pervenire all'indirizzo m.sella@macchi-gangemi.com